



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA DISCIPLINA
DEL GARANTE DEGLI STUDENTI**

(Proposto dal Consiglio di Facoltà del 18/06/2017 e approvato dal Comitato Esecutivo del 20/10/2017)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Garante degli studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito Garante).

Art. 2 - Nomina e durata

1. Il Garante è nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Rettore, sentito il Rappresentante degli studenti.
2. Il Garante rimane in carica per un anno accademico ed è rinominabile.

Art. 3 - Funzioni

1. Il Garante si occupa di esaminare le istanze degli studenti riguardanti azioni e comportamenti di qualsivoglia organo, struttura, ufficio o di singole unità di personale dell'Università, contrari alle normative vigenti e ai regolamenti dell'Ateneo, tutelando la parte lesa da ogni ritorsione, operando per dirimere la questione e trasmettere le sue conclusioni all'organo competente.
2. Compete in particolare al Garante:
 - vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti sulla base delle disposizioni ministeriali e di Ateneo;
 - vigilare - su istanza degli studenti - perché vengano adottate le misure necessarie a tutela della rappresentanza studentesca negli Organi accademici;
 - vigilare affinché in Ateneo non siano posti in atto comportamenti discriminatori o lesivi dell'identità sessuale, culturale e religiosa degli studenti.

Art. 4 - Modalità di intervento e iniziativa

1. Il Garante è il riferimento per gli studenti in Ateneo a tutela del rispetto delle disposizioni che regolano la loro vita nel campus. Facilita e promuove il dialogo diretto tra studenti e docenti, segnala ai responsabili eventuali disfunzioni e agli Organi accademici situazioni che necessitano di un intervento, sollecitando i relativi interventi e monitorandone la realizzazione.
2. Gli studenti possono rivolgersi al Garante per segnalare problemi di tipo sia amministrativo, quali ritardi nelle procedure adottate dagli uffici, segnalazione di servizi ritenuti mancanti o carenti, anomalie nelle procedure informatiche, sia relativi alla didattica, quali organizzazione delle lezioni, modalità e criteri di valutazione negli esami, difficoltà di rapporto con singoli docenti.
3. Al Garante posso rivolgersi qualora ritengano di essere stati vittima di molestia sessuale, discriminazione razziale, culturale, religiosa e concernente l'orientamento sessuale.
4. Le segnalazioni possono essere presentate informalmente, in forma verbale o scritta.
5. Il Garante non tiene conto di segnalazioni anonime.
6. Il Garante esercita le sue funzioni anche d'ufficio.

Art. 5 - Esercizio delle funzioni

1. Il Garante può astenersi dall'esercitare le sue funzioni in relazione a fatti o atti per i quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa. Egli informa il Rettore delle denunce presentate all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
2. Il Garante compie ogni atto necessario per l'istruttoria e ha titolo a ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale dell'Università le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Il Garante opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni nonché della disciplina in tema di riservatezza e osservando il segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite.
4. Il Garante intrattiene relazioni dirette con il personale e le strutture dell'Università e opera per la soluzione delle questioni che gli sono sottoposte, anche sollecitando gli organi e le strutture competenti all'adozione dei provvedimenti opportuni. Egli opera con diligenza e prudenza, al fine di

contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dall'Università, con l'obiettivo principale di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e inadempienze rilevate.

5. Nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione, il Garante comunica a chi ha richiesto il suo intervento l'esito degli accertamenti svolti e le iniziative intraprese o che intende intraprendere.

Art. 6 – Relazione del Garante

1. Il Garante invia annualmente una relazione sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative e/o amministrative al Rettore, al Consiglio di Facoltà e al Consiglio degli Studenti.
2. Nella relazione annuale il Garante può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche.
3. In casi di particolare importanza o urgenza, aventi carattere di interesse generale, il Garante può trasmettere al Rettore, al Consiglio di Facoltà e al Consiglio degli Studenti apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 7 – Organizzazione dell'ufficio

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Garante si avvale delle risorse umane e strumentali assegnategli volta per volta dal Direttore Amministrativo.
2. Il personale coinvolto nelle attività del Garante è tenuto, oltre al segreto d'ufficio, a particolare riservatezza sui fatti e atti di cui a viene conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 8 – Gratuità dell'incarico/Indennità

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'indennità di funzione per il Garante.

Art. 9 - Pubblicità

D'intesa con il Garante, l'Ateneo stabilisce le modalità volte a dare adeguata pubblicità alla funzione e alle attività del Garante, prevedendone anche la pubblicazione sul sito di Ateneo www.unisg.it.

Art. 10 – Revoca e dimissioni

1. Il Garante può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è deliberata del Consiglio di Facoltà, sentito l'interessato.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Garante al Rettore.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Il Garante entra in carica dalla data della delibera di nomina del Consiglio di Facoltà e resta in carica, comunque, fino alla delibera di riconferma o di nomina del nuovo Garante.